



Comune di Colceresa

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 2 DEL 26/04/2021

AREA DEMOGRAFICA

.....

OGGETTO: ORDINANZA ORARIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

IL SINDACO

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;

Vista la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista”;

Vista la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;

Visto il regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing che prevede la determinazione degli orari con apposito provvedimento sindacale;

Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

ORDINA

1. Gli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono aperti al pubblico nella fascia oraria compresa fra le ore 7.00 e le ore 22.00;
2. L’ esercente determina liberamente l’orario di apertura del proprio esercizio all’interno di tale fascia oraria, entro il limite massimo di apertura di 13 ore giornaliere. L’orario scelto da ogni attività autorizzata dovrà essere comunicato al Comune sia nel caso di nuova apertura che di variazione.
Il cartello con l’indicazione dell’orario dovrà essere esposto in maniera ben visibile verso l’esterno del locale all’attenzione della clientela e degli organi preposti alla vigilanza.
3. E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario: per la chiusura al mattino per un massimo di mezzora, per la chiusura pomeridiana o serale per un massimo di un’ora.
4. Di osservare la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi agli effetti civili e religiosi, con **possibilità** di attuare le seguenti aperture in deroga:

- **le due domeniche precedenti e la domenica successiva la festività del Santo Natale - 25 dicembre**
- **i giorni 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 settembre (Santo Patrono), 1 novembre e 8 dicembre qualora dette festività cadano nel giorno di venerdì o sabato**

In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, possono essere concesse specifiche deroghe.

Si precisa che nella fascia lavorativa giornaliera scelta da ogni attività di estetista dovrà essere costantemente presente la persona qualificata e responsabile dello svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 3 della Legge 1/90 e per la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione.

Nel caso la persona qualificata sia impedita ad assicurare la propria costante presenza nello svolgimento dell’attività o sia necessario integrare la presenza della stessa persona qualificata in relazione alla durata dell’orario di lavoro, dovrà essere nominato un’ulteriore persona in possesso dei requisiti professionali che garantisca la qualità delle prestazioni.

La persona, o le persone, in possesso della qualificazione professionale di estetista, responsabili dell’attività, dovranno essere evidenziate nell’Autorizzazione Comunale in modo da poter consentire il relativo controllo agli Organi preposti alla vigilanza.

L’inosservanza a quanto stabilito con il presente provvedimento e il mancato rispetto degli orari comunicati, o l’assenza nell’orario lavorativo della persona qualificata, sono puniti con le sanzioni previste dall’art. 22 regolamento comunale che disciplina le attività e dalle vigenti norme in materia.

In particolare in caso di assenza ripetuta della persona qualificata oltre alla sanzione amministrativa è prevista la sospensione dell’attività e in caso di recidiva la chiusura dell’esercizio.

Le precedenti disposizioni in materia devono intendersi, a tutti gli effetti, sostituite dalla presente.

IL SINDACO

Costa Enrico